



HydroGEA S.p.A.

Piazzetta del Portello nr.5

33170 – Pordenone

ALLEGATO D

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ai sensi del D.lgs. 231/01

Versione n. 3.0 approvata dal CDA del 07 luglio 2020



ALLEGATO D - Statuto dell'OdV
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001

Pag. 2 di 9

Versione 3.0 del
07 luglio 2020

INDICE

1.	Adozione del modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza	3
2.	Composizione dell'Organismo di Vigilanza	3
3.	Requisiti etici e professionali dell'Organismo di Vigilanza.....	3
4.	Cause di ineleggibilità e incompatibilità	4
5.	Nomina e accettazione dell'incarico	4
6.	Obblighi e Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza	4
7.	Durata in carica	4
8.	Cessazione dell'incarico	5
9.	Posizione dell'Organismo di Vigilanza all'interno della società.....	5
10.	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	6
11.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	6
12.	Poteri dell'Organismo di Vigilanza	7
13.	Compenso dell'Organismo di Vigilanza	8
14.	Budget disponibile	8
15.	Collaboratori interni ed esterni	8
16.	Resoconto periodico delle attività svolte	9
17.	Report informativo	9
18.	Modifiche dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza	9

	ALLEGATO D - Statuto dell'OdV ai sensi del D. Lgs. n°231/2001	Pag. 3 di 9
		Versione 3.0 del 07 luglio 2020

1. ADOZIONE DEL MODELLO E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

HydroGEA S.p.A. ha predisposto un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per prevenire la commissione dei reati che comportano la responsabilità amministrativa per la Società.

La Società ha formalmente approvato e adottato il Modello con determina dell'Amministratore Unico pro tempore 127/DD/2015 in data 11/12/2015.

Nell'occasione l'Amministratore Unico della Società, ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento come previsto all'articolo 6 del Decreto.

Il presente documento costituisce parte integrante del Modello e descrive l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) della Società.

2. COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La composizione dell'OdV è stabilita dalla *governance* aziendale. Il numero dei componenti può variare con la condizione che deve essere costituito **almeno** da due membri esterni, in modo da garantire la necessaria autonomia e indipendenza. L'OdV può quindi essere un organo monocratico esterno oppure un organo collegiale esterno oppure ancora un organo collegiale a composizione mista (ad esempio un componente interno e due o più membri esterni).

3. REQUISITI ETICI E PROFESSIONALI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve possedere un profilo personale idoneo a non pregiudicare la propria indipendenza e imparzialità di giudizio, caratterizzato da autonomia, onorabilità e professionalità.

Per l'adempimento dei propri compiti l'OdV deve inoltre possedere le specifiche competenze di seguito elencate:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dai preposti al controllo interno;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva.

L'OdV dovrà poi possedere le seguenti caratteristiche personali:



ALLEGATO D - Statuto dell'OdV ai sensi del D. Lgs. n°231/2001

Pag. 4 di 9

Versione 3.0 del
07 luglio 2020

- un profilo etico irreprensibile;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopradescritte.

4. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L'OdV, così come già indicato al precedente punto 2., può essere costituito da membri esterni e/o interni alla Società.

I membri dell'OdV tuttavia non possono essere legati all'azienda con rapporti tali da instaurare dei conflitti di interesse che vadano a inficiarne l'obiettività di giudizio.

La Società, in sede di nomina, deve valutare caso per caso ogni eventuale situazione a ciò riconducibile, tenendo presente che, in ogni caso, non è possibile nominare come componente dell'OdV un soggetto che abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Nei casi in cui l'OdV incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità appena enunciate, l'Organo di governo aziendale, fatti gli accertamenti del caso e sentito il soggetto interessato, deve stabilire un certo termine di tempo (non inferiore a 30 giorni) entro il quale la condizione di ineleggibilità/incompatibilità deve cessare. Trascorso il termine stabilito senza che tale condizione venga meno, si deve procedere con la revoca del mandato.

5. NOMINA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

La nomina dell'OdV è stabilita dall'Organo di governo e comunicata per iscritto alla persona designata, che deve restituirne una copia controfirmarla per accettazione.

6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV ha l'obbligo di svolgere il proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, dall'attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze.

L'OdV è solidamente responsabile, nei confronti dell'Azienda, dei danni che derivano dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per lo svolgimento dell'incarico.

7. DURATA IN CARICA

L'OdV ha un incarico a tempo determinato di durata almeno triennale, rinnovabile alla scadenza solo con esplicito provvedimento dell'Organo di governo e previo accordo tra le parti.

	ALLEGATO D - Statuto dell'OdV ai sensi del D. Lgs. n°231/2001	Pag. 5 di 9
		Versione 3.0 del 07 luglio 2020

Al termine dell'incarico o in caso di recessione anticipata dello stesso, l'OdV resta in carica sino alla nomina del successore.

8. CESSAZIONE DELL'INCARICO

La revoca dell'OdV compete **esclusivamente all'Organo di governo** e può avvenire solo per giusta causa.

Tra le motivazioni che costituiscono "giusta causa" per la revoca della nomina si intendono:

- inidoneità del componente dell'OdV a svolgere le proprie funzioni di vigilanza a seguito di interdizione, inabilitazione o grave infermità
- inidoneità del componente dell'OdV a svolgere le proprie funzioni di vigilanza a seguito di infermità temporanea solo nel caso in cui l'assenza dal luogo di lavoro si prolunghi per un periodo superiore a mesi 6;
- attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, controllo, professionalità, competenza e continuità d'azione, che devono contraddistinguere tale organo;
- grave inadempimento dei doveri specifici dell'OdV definiti all'interno del Modello e del Codice Etico;
- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV evidenziata dagli atti di una sentenza di condanna dell'azienda ai sensi del D. Lgs. n°231/2001 (Decreto), ovvero di un procedimento penale conclusosi tramite "patteggiamento"
- commissione da parte dell'OdV di uno o più dei reati previsti dal Decreto, per i quali è stata emessa una sentenza di condanna a carico dell'OdV stesso,
- interdizione anche solo temporanea, dai pubblici uffici, oppure interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese derivante da una sentenza di condanna a carico dell'OdV .

L'OdV ha la facoltà di recedere in ogni momento dall'incarico mediante comunicazione scritta all'Organo di governo, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

9. POSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ

Per garantire l'indipendenza e l'autonomia della sua attività, l'OdV è collocato in posizione di staff rispetto al Presidente del Consiglio di amministrazione, al quale risponde direttamente.



ALLEGATO D - Statuto dell'OdV
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001

Pag. 6 di 9

Versione 3.0 del
07 luglio 2020

10. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel Regolamento dell'OdV sono definiti gli aspetti attinenti la continuità d'azione, la programmazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

L'OdV all'atto della nomina acquisisce il regolamento in essere e, nei casi in cui lo ritenga opportuno, può integrarlo e modificarlo in maniera autonoma, con l'obbligo di trasmettere tempestivamente il documento aggiornato alla Società.

11. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV ha il compito di controllare l'applicazione del Modello e dei suoi allegati e di evidenziarne eventuali difetti, proponendo gli aggiornamenti che ritiene necessari. In particolare si occupa di.

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo adottato ai sensi del Decreto, vigilando sull'effettività del Modello stesso;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del Decreto;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali mediante l'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili delle varie funzioni aziendali;
- riferire periodicamente al Presidente del Consiglio di amministrazione lo stato di attuazione e operatività del Modello;
- promuovere e sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali preposte, l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo, utili alla comunicazione e alla divulgazione dei principi etici e degli standard ai quali HydroGEO S.p.A. si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnalare al Presidente del Consiglio di amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello;
- verificare le segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
- formulare proposte per i necessari aggiornamenti e miglioramenti del Modello in conseguenza di:
 - significative violazioni del Modello;

- significative modificazioni dell'assetto interno dell'Azienda e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - significative modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative;
 - in ogni altro caso ritenuto opportuno.
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessari correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti e integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento delle procedure verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione (a seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le diverse aree aziendali o, in taluni casi di particolare rilevanza, direttamente verso L'Organo di governo,
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Si sottolinea il fatto che l'attività di controllo è demandata in primis alla responsabilità del personale operativo mentre l'attività dell'OdV risulta essere un controllo di secondo livello.

L'Organismo è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

L'OdV deve inoltre condurre un'azione di monitoraggio continuo al fine di aggiornare tempestivamente la mappatura delle attività sensibili, effettuando periodiche verifiche mirate a determinare operazioni o altri atti specifici che potrebbero essere stati condotti con l'intento di eludere il Modello.

Deve inoltre coordinarsi con tutto il personale interessato al fine di promuovere iniziative per la conoscenza e diffusione del Modello stesso, oltre che per raccogliere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività.

Sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

12. POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV, per espletare le sue funzioni di controllo ha il potere di:

- effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento costante della mappatura delle aree sensibili;



ALLEGATO D - Statuto dell'OdV
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001

Pag. 8 di 9

Versione 3.0 del
07 luglio 2020

- svolgere verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività sensibili;
- richiedere l'accesso ad ogni tipo di documentazione e/o informazione aziendale che possa avere effetto sulla gestione delle attività sensibili;
- richiedere la formalizzazione e/o la modifica di prassi in atto relative alla gestione delle attività sensibili, in modo da renderle conformi alle previsioni del Modello;
- richiedere la collaborazione di Risorse Umane, interne ed esterne, per verificare la congruità dei protocolli previsti per la prevenzione dei reati considerati;
- svolgere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello da parte di Organi della Società, dipendenti, Consulenti e Partner.

L'OdV si occupa di formalizzare, su apposito Registro dei Verbali di Riunione, tutti gli accertamenti e gli atti ispettivi effettuati e di conservare tale libro in luogo idoneo.

13. COMPENSO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo di governo stabilisce un'indennità che L'OdV riceve a titolo di compenso per il ruolo ricoperto.

Tale somma deve essere remunerativa per l'attività svolta che, per sua stessa natura, non potrà e non dovrà essere occasionale ma costante e continua.

14. BUDGET DISPONIBILE

L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari, strumentali e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio di Amministrazione a tale scopo fornisce all'OdV un fondo annuale non inferiore a € 3.000, impiegabile esclusivamente per sostenere le spese che potrebbero derivare dall'esercizio delle sue funzioni.

15. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

Per eseguire i propri compiti l'OdV può richiedere l'ausilio di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

Ai collaboratori viene richiesto il rispetto degli stessi obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'OdV.



ALLEGATO D - Statuto dell'OdV
ai sensi del D. Lgs. n°231/2001

Pag. 9 di 9

Versione 3.0 del
07 luglio 2020

16. RESOCONTO PERIODICO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

L'OdV redige una relazione contenente i risultati dell'attività di sorveglianza effettuata almeno con cadenza annuale e, comunque, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità, da inoltrare all'Organo di governo della Società e, per conoscenza, al Collegio Sindacale.

17. REPORT INFORMATIVO

L'OdV provvede inoltre ad informare gli stessi organi, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione.

L'OdV definisce all'interno del proprio Regolamento le modalità con cui devono pervenirgli le informazioni e le notizie relative all'attuazione del Modello, inoltre predispone, se necessario, appositi canali informativi.

È necessario che l'OdV sia sempre tempestivamente informato in merito agli aspetti di seguito elencati:

- ogni notizia e/o informazione proveniente dagli organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, avente ad oggetto lo svolgimento delle indagini, anche nei confronti di ignoti, per le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- richieste di assistenza legale avanzate da personale della Società in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti preparati da altri uffici, nell'ambito della normale attività di controllo, dai quali possano emergere elementi anche solo potenzialmente collegabili alle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- informazioni relative all'attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, ed in particolare sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari, sul loro esito e sulle eventuali sanzioni irrogate;
- informazioni sull'evoluzione delle attività sensibili individuate nella mappatura dei rischi e/o sulle modifiche dell'organizzazione aziendale;
- copia dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale;
- il sistema delle Deleghe di poteri e/o funzioni adottato da HydroGEA S.p.A. e qualsiasi modifica ad esso apportata.

18. MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Eventuali modifiche del presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da parte dell'Organo di governo.